

Parole chiave

Regime giuridico. Edifici di culto. Case di culto. Beni sacri. Rivendicazioni. Liti che riguardano gli edifici di culto. Competenza dei tribunali. Occupazione abusiva. Culti religiosi. Persona giuridica. Il patrimonio della persona giuridica. Membri del culto. La proprietà della chiesa. Libertà religiosa. Religione. Passaggio a un altro culto. Proselitismo. Autonomia dei culti. Neutralità dello Stato. Sovranità dello Stato. Separazione Stato-Chiesa. Rapporto Stato-Chiesa. Rapporto tra diritto statale e diritto canonico. I limiti del diritto di proprietà. Stanziamento culturale. Intangibilità e Imprescrittibilità. Servitù legale. Finanziamento dei culti. Secolarizzazione. Laicità. Il culto greco-cattolico. Il culto ortodosso. *Simultaneum*. *Cujus regio, ejus religio*. Le pratiche CEDO (Corte Europea per i Diritti dell'Uomo) riguardanti gli edifici di culto. Progetti legislativi per la restituzione degli edifici di culto. Proposta di leggere *ferenda* dell'edificio di culto.

RIASSUNTO

Il regime giuridico degli edifici di culto è tema ancora non trattato dal punto di vista del diritto di Stato. Accanto a questa lacuna, il motivo scaturente il presente studio è stato costituito dal tentativo di trovare una soluzione al conflitto concernente gli edifici di culto appartenuti al culto greco-cattolico, occupati da quest'ultimo tra il 1940 e il 1989.

Per giungere a una soluzione dobbiamo stabilire se, in linea di principio, è possibile il passaggio dei credenti, membri della persona giuridica dell'unità di culto, a un culto diverso, a un'altra persona giuridica, e se una volta compiuti questi passaggi, anche l'edificio passi dal vecchio al nuovo culto, un trasferimento tra due diversi patrimoni.

L'analisi del regime giuridico dell'edificio di culto così come di questa possibilità di passaggio e di trasferimento, esposta poc'anzi, quale esercizio del diritto di libertà religiosa, rende necessario lo studio del diritto di libertà religiosa, dei limiti in cui tale diritto può essere esercitato dalla persona fisica e in relazione alla persona giuridica, mentre questi limiti sono circoscritti dallo Stato, ma in modo da conferire autonomia ai culti, ciò significando che essi comandano nell'ambito religioso mediante il

potere derivato dall'autonomia.

Se la libertà religiosa implica il diritto di praticare gli atti di culto, da essa deriva il diritto di costruire case di culto, luoghi preposti alla pratica degli atti cultuali, in particolare di quelli collettivi, quali la chiesa, il tempio o l'edificio di culto.

L'incidenza dell'autonomia indica il fatto che esiste una relazione tra lo Stato e la Chiesa, basata sulla separazione, in cui è lo Stato a prevalere, ma nel cui quadro i culti sono autonomi e lo Stato è neutrale. Partendo dalla relazione stato-chiesa esiste una relazione anche tra l'ordine interno di qualsiasi entità, più precisamente tra lo diritto statale e quello canonico. Affronteremo tutti questi problemi nella prima parte della nostra tesi.

Una volta stabilito il dominio di competenza di ogni singolo ente – Stato e culti – si può analizzare, nella seconda parte, la persona giuridica del culto, dacché è necessario stabilire quali siano i diritti e i doveri della persona giuridica del culto e dei membri della persona giuridica del culto nei confronti dell'edificio di culto. Sempre qui si definirà anche la religione, per delimitare il suo scopo e il dominio dei culti. Si dovrà anche analizzare se sia possibile che esista un meccanismo giuridico mediante il quale, una volta avvenuto il passaggio dei credenti da una persona giuridica a un'altra e a dei culti diversi, sia trasferito anche il patrimonio o una parte di esso.

Per determinare la categoria dei beni sacri, tra cui anche gli edifici di culto, è necessario stabilire la categoria delle persone giuridiche che ottemperano alle condizioni per essere riconosciute quali culto anche da parte dello Stato, poiché un bene sacro è ciò che più direttamente e in maniera esclusiva è assegnato al culto.

Il regime giuridico degli edifici di culto, con la limitazione del diritto di proprietà, quale risulta dallo stanziamento in maniera diretta ed esclusiva al culto di questo bene, il quale diviene così un bene sacro, intangibile e imprescrittibile, e le liti che comportano simili beni, costituisce l'oggetto della terza parte della tesi.

Il punto di partenza nel tempo e interesse dello studio è stata la necessità di chiarificare la possibilità del passaggio dei credenti da un culto a un altro, e, una volta fatto, anche dell'edificio di culto; tale punto di partenza sarà così anche la parte che conclude il lavoro, parte in cui sarà analizzata in maniera concreta detta possibilità, con tutto ciò che essa comporta, ivi comprese le liti emerse o che possono emergere, ma non prima di analizzare nella maniera più esaustiva possibile il regime giuridico di codesti beni.

Le premesse dell'esercizio della religione pongono in discussione l'esercizio del diritto alla libertà religiosa della persona in maniera collettiva, da ciò deriva conseguentemente la discussione circa la relazione tra Stato e Chiesa, le loro rispettive competenze e i poteri attribuiti in relazione

all'adempimento delle competenze, con un quadro normativo conferito dal diritto di stato, cioè del diritto canonico.

La libertà di religione, anche quale diritto fondamentale, comprende plurimi elementi, per esempio la possibilità di scegliere un culto e di esercitarlo oppure no, di non sceglierne alcuno o di rinunciare a una religione.

Il diritto di possedere edifici di culto deriva dal principio della libertà di religione, la quale implica espressamente il libero esercizio del culto. Senza locali atti in cui la comunità religiosa possa svolgere le proprie cerimonie religiose, la libertà di religione è vuota di contenuto.

La libertà di religione ha legami col proselitismo, il quale non è necessariamente un legame negativo, mentre il proselitismo può implicare il passaggio da un culto a un altro e il problema del trasferimento degli immobili tra i culti.

La libertà di manifestare la propria fede religiosa non può essere oggetto di altre limitazioni se non quelle previste dalla legge e sono misure necessarie all'interno d'una società democratica per la sicurezza pubblica, la tutela dell'ordine, della salute o della morale pubbliche o per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

La relazione tra Stato e Chiesa ha una lunga storia, e codeste due entità non si possono ignorare dacché la religione può diventare una forza di cui si ignora lo sviluppo il modo in cui lo Stato organizza la relazione con la Chiesa interessa in primo luogo i culti.

La nazionalità e la religione sono attribuite alla persona in relazione allo Stato, e con la Chiesa. Entrambi sono spiriti, *anima*, di ciascuna organizzazione, e portano i loro propri appartenenti in direzione dello scopo per cui si sono formati.

La Chiesa e lo Stato hanno differenti scopi e domini di attività e di conseguenza differenti competenze, senza che perciò vi sia sovrapposizione. Sorgono conflitti allorquando una delle due entità vuole invadere il dominio esclusivo dell'altra.

È necessario che lo Stato sia neutrale e interferisca con la religione solo per la protezione dei diritti dell'uomo.

Gli attuali modelli di relazione tra Stato e Chiesa non sono nuovi, ma solo si riscrivono e si modificano il livello adottato, di conseguenza è necessaria non già innovazione bensì l'aggiustamento dei modelli attuali.

La relazione unilaterale di regolamentazione da parte dello Stato circa il regime dei beni e delle persone esiste dacché lo Stato è sovrano su di un territorio e su tutte le forme di organizzazione allocate in questo territorio. La relazione unilaterale è integrata tuttavia dall'autonomia dei culti, i quali hanno la possibilità di auto-regolarsi mediante statuti o codici canonici propri.

Posto che a un certo punto della storia *regnum* e *sacerdotium* costituivano un'unica entità, e il potere esercitato in loro nome era chiamato sovranità, dopo la separazione di Stato e Chiesa (poiché poteva esistere solo una singola sovranità su di un territorio statale), la parte di potere, proveniente dalla sovranità, ritornata alla Chiesa, ha assunto il nome di autonomia, la quale è un sostituto della sovranità. Le due forme di organizzazione, Stato e Chiesa, si somigliano in quanto a un certo punto della storia hanno costituito una singola entità da cui in seguito si sono divise, ed è ovvio che a seguito della divisione si conservi in maniera maggioritaria la struttura organizzativa che avevano prima della stessa divisione, sia che si tratti della religione o della nazione.

Il solo intervento ammissibile dello Stato nell'organizzazione e nel funzionamento della Chiesa può essere la difesa dei diritti umani, dell'ordine e della sicurezza pubblici, della salute, della morale e la protezione degli interessi dell'intera nazione e non solo della comunità dei credenti.

La somiglianza tra Stato e Chiesa quali forme di organizzazione e il fatto che nel tempo ognuno di essi ha preteso di essere l'unica forma che può governare le altre, consente un'analisi della Chiesa quale forma di organizzazione mediante il prisma della forma organizzativa dello Stato, il quale è sempre più analizzato nella letteratura giuridica, di modo che possiamo definire l'autonomia e la possibilità della dissoluzione della persona giuridica del culto.

L'autodeterminazione non esiste se non per i popoli che si trovano colonizzati sotto dominazione straniera. Se non è possibile separarsi con la secessione di uno Stato non esiste nemmeno la possibilità di secessione per un'organizzazione quale la Chiesa, organizzazione intimamente simile allo Stato.

Dato che un tempo Stato e Chiesa erano una forma di organizzazione unitaria, mentre in seguito si separarono e dopo la separazione la Chiesa ebbe ricevuto la propria parte di potere dalla sovranità e di autogoverno sotto forma di autonomia, dovremo accettare così che l'autonomia non consente l'ingerenza di alcun terzo, che sia lo Stato o un'altra chiesa, e quei terzi non potranno influenzare in modo alcuno l'organizzazione e il governo della Chiesa.

È accettata la possibilità di cambiamento interno della forma organizzativa della Chiesa, così come per lo Stato, il quale, mediante una sua volontà interna, passa dalla repubblica alla monarchia, o il contrario, oppure da repubblica parlamentare diventa una repubblica presidenziale.

La struttura interna dei culti trova una propria organizzazione, mediante la quale è definito il problema sostanziale delle relazioni col potere, il controllo di codeste organizzazioni, i rapporti e gli obblighi dei membri e il processo di formazione delle decisioni, così come la capacità di stabilire proprie norme di obbligo, complementari a quelle stabilite dallo Stato.

Essendo lo Stato dotato di propri elementi istituzionali, e in special modo per la possibilità di

dar vita a un proprio ordine giuridico, esso riconosce alle confessioni religiose l'autonomia e l'ordine originario.

In materia di religione, l'autonomia è simile alla sovranità in materia di nazione, dacché essendo l'insieme Stato-Chiesa ormai separato, le parti dell'insieme, dopo la separazione, assumeranno caratteri consimili, ciascuno nel proprio dominio di regolamentazione: il culto sulla religione e lo Stato sopra la nazione.

I rapporti religiosi non si riflettono nel diritto di stato, dacché non danno vita a dei rapporti civili, commerciali, amministrativi, penali, riguardanti le infrazioni o di altra natura giuridica. Appunto questa è la loro specificità, dei rapporti religiosi, che hanno assunto la natura di rapporti religiosi, che non hanno riflesso nel diritto di Stato, dacché non esistono rapporti giuridici religiosi. Per ciò lo Stato è neutrale, poiché non regolamente simili rapporti, e il culto è autonomo poiché solo esso regola i suddetti rapporti religiosi.

Il culto esercita l'autonomia come un potere sulla base dei propri statuti riconosciuti dal Governo, in cui disporrà di personale proprio, avrà propri organi di giudizio religioso per i problemi di disciplina interna e acquisirà anche, in proprietà o in gestione, beni a scopo di culto, adopererà qualsiasi lingua scelga, in tutto ciò che concerne i rapporti interni del culto; poteri che esercita in maniera libera, senza essere influenzato in alcun modo da un'altra entità.

Esiste un ordine giuridico canonico, composto dalle norme giuridiche canoniche e dai loro risultati, ordine giuridico del quale la ricaduta nell'ordine giuridico statale è consentita e ha effetti giuridici dal punto di vista di questi ultimi.

La condizione giuridica degli edifici di culto è data solo dalle leggi dello Stato, perché solo quest'ultimo dà vita a una situazione giuridica propriamente detta e diretta. Le norme di diritto canonico producono solo effetti immediati e solo nella misura in cui lo consentono loro le norme statali, posto che lo consentano.

Il culto è una persona giuridica di pubblica utilità, costituita per consentire ai membri di codesto esercizio il diritto di libertà religiosa, dacché la religione è un fatto che necessita un tempo lungo dal punto di vista sociologico.

Per questo esercizio, la persona giuridica si costituisce nelle forme prescritte dallo Stato. È una concessione che il culto deve fare in cambio dei vantaggi e delle facilitazioni offerte dallo Stato.

L'individuo è un essere sociale e non può soddisfare solo con le proprie forze tutti i suoi bisogni che deve perfezionare mediante il lavoro continuo e collettivo da generazioni. Per raggiungere codesto scopo è stato necessario che l'ordinamento giuridico creasse e permettesse ad alcune entità di esser presenti grazie alla propria volontà che agisce in suo nome, dell'entità, e i membri si sottometteranno

alla sua volontà e agiranno solo in accordo con codesta volontà e con il comune scopo della persona giuridica.

La persona giuridica essendo distinta dai propri membri, la volontà della persona giuridica non può essere ridotta alle persone fisiche che la compongono, perché dopo la divisione verso ciascuna persona fisica della posizione giuridica che afferma per la persona morale, rimane un *residuo* indissolubile, *residuo* che confermerà l'individualità autonoma della persona morale, cioè dei suoi membri.

Un *crescendo* si nota in materia di organizzazione della comunità religiosa, dalla semplice comunità deregolamentata, passando dal raggruppamento religioso privo di personalità giuridica, o dall'associazione semplice oppure, a richiesta, dall'associazione religiosa, sino alla forma più completa, ossia il culto riconosciuto dallo Stato. Ciascuna forma, dopo quella principale della comunità religiosa, passa sotto il vaglio e le condizioni imposte dallo Stato, e solo il culto riconosciuto dallo Stato può avere beni sacri nel patrimonio, con un regime religioso regolato da statuti propri riconosciuti dallo Stato e con un regime giuridico a parte.

Dopo la costituzione della comunità religiosa nell'ambito della persona giuridica del culto, il patrimonio appartiene solo alla persona giuridica, e i membri di essa, avendo o no apportato qualcosa al patrimonio della persona giuridica, hanno diritti sul medesimo patrimonio solo esercitando i diritti previsti per i membri della persona giuridica.

L'insensibilità reciproca dei patrimoni, con il rispetto del patrimonio dei componenti, è un attributo della persona giuridica verso i suoi membri.

Il diritto romano riconosce solo due forme giuridiche di vicinanza di un insieme di beni da parte di più persone: comproprietà indivisa e *corpus*, o *universitates rerum* e *universitates personarum*. Il fatto che fossero entrambi modi di vicinanza dell'insieme dei beni e che le parti potevano liberarsi dalla comproprietà e potevano accampare diritti sull'insieme dei beni, ha potuto dar vita all'idea che anche all'uscita dal *corpus* le parti potevano pretendere diritti sul patrimonio, e ciò non è del tutto esattamente così nel presente, dacché nel momento della indivisione le parti sono titolari del diritto di proprietà, nel mentre in cui titolare del *corpus* è la persona giuridica, e i membri possono non essere presi in considerazione in questo caso.

L'elemento soggettivo, tenendo conto della struttura della persona giuridica e dei suoi membri, è a disposizione del culto, ma l'elemento oggettivo – definizione dell'immobile e dei reali diritti – non è più in suo potere, bensì è quello imprestatato dalle norme statali.

L'unicità o l'esclusività dell'appartenenza dei membri del culto funzionano non solo tra i differenti culti, bensì si riferiscono, anche nel quadro del medesimo culto, all'appartenenza a una

singola unità di culto. Codesta appartenenza rende possibile l'utilizzo dell'espressione di «cittadinanza ecclesiastica» per denominare l'appartenenza a un culto, sulla base della somiglianza tra la qualità della persona – proveniente dal legame tra Stato e la persona definita cittadino, legame definito cittadinanza – o un'altra qualità della persona, denominata credenza in una religione, proveniente dal legame tra culto e la persona definita credente.

Poiché nessuno può essere costretto ad assumere un'opinione o aderire a una credenza religiosa contrarie alle sue convinzioni, la prova della qualità di membro di un culto è solo l'appartenenza esclusiva a quel culto, partendo dall'autonomia dei culti e dalla neutralità dello Stato.

Definiamo la religione mediante l'esistenza di tre elementi: un dogma che implica l'adesione a una verità rivelata, l'orientamento verso una realtà trascendente o verso una forza superiore; il rito che sottolinea la necessità di partecipazione a determinate pratiche a carattere religioso; una determinata morale che implica un determinato numero di divieti e di obblighi. Tutto ciò va a comporre l'elemento soggettivo del culto, e se aggiungiamo l'elemento oggettivo – la dimensione comunitaria – avremo la definizione di culto. La manifestazione del culto è la forma esteriorizzata della religione e comprende le pratiche e i rituali specifici del culto.

La potestà del culto di imporre il proprio ordine possiede due scaturigini, una derivante dall'autonomia dei culti per l'esercizio della religione e un'altra derivante dalla qualificazione della religione anche quale servizio pubblico e dalla delega del potere pubblico per la prestazione di questo pubblico servizio.

Il luogo o l'edificio di culto-bene sacro è quell'edificio di culto – immobile, costruzione e terreno afferente – acquisito a titolo da parte di un culto riconosciuto dallo Stato, destinato mediante atto di consacrazione all'esercizio, di norma pubblico, della religione di quel culto; esercizio che si svolge in modo diretto, immediato ed esclusivo, con l'esclusione delle altre attività incompatibili con il culto, immobile che riceve il caratteri giuridici di intangibilità e imprescrittibilità nell'ambito del diritto di Stato e carattere di bene sacro nel quadro di ciascuna religione.

L'acquisizione del titolo significa l'ingresso nel patrimonio del culto di un diritto reale o come minimo della possibilità di amministrare un bene che appartiene a terze persone, con cui il culto sigla un atto giuridico. Dopo l'acquisizione del titolo, quale primo passo nella qualificazione di bene sacro, con il regime giuridico afferente, segue lo stanziamento direttamente ed esclusivamente al culto di questo bene.

Lo stanziamento di un bene direttamente ed esclusivamente al culto si svolge solo in base agli statuti o ai codici canonici dei culti, ma produce effetti anche nell'ordine giuridico dello Stato, ove un bene sacro possiede il regime giuridico afferente, che l'ordine giuridico attribuisce a questo bene i

caratteri di intangibilità e di imprescrittibilità; di conseguenza abbiamo un singolo atto che produce effetti anche nell'ordine interno del culto e nell'ordine giuridico dello Stato.

L'atto di stanziamento direttamente ed esclusivamente al culto è un atto prodotto dal culto, che è un persona giuridica di utilità pubblica, in regime di potere pubblico, perché è emesso nel dominio ove e per il quale si riconosce al culto il carattere di utilità pubblica, ambito che è l'esercizio della religione o del culto. Se è un atto emesso da una persona giuridica di pubblica utilità, in regime di potere pubblico, allora la sua natura è di atto amministrativo, sottoposto al controllo giurisdizionale competente, quello amministrativo, con il correttivo dato dall'autonomia dei culti e dalla neutralità dello Stato, il quale limita così l'analisi nel controllo giurisdizionale.

Alla domanda «A chi appartiene la proprietà della Chiesa?» esiste la tendenza a confondere un problema morale e sociale con un problema giuridico. Dal punto di vista giuridico, il soggetto di un bene non può essere reperito se non nelle istituzioni formate dalla Chiesa, alle quali si riconosce personalità giuridica. Il diritto di proprietà su di un bene sacro è, così come ogni diritto di proprietà, assoluto e indivisibile, ed esso appartiene alla persona giuridica del culto. Di conseguenza, per i membri del culto l'impianto giuridico più durevole è quello corporativistico, in cui i membri del culto godono di diritti nell'ambito della persona giuridica, e non accanto ad essa o in vece sua.

L'intangibilità e l'imprescrittibilità dei beni sacri sono strettamente connesse con il contenuto e il caratteri del diritto di proprietà e limita l'esercizio del diritto reale. Questa è una prima limitazione. La seconda consiste nell'assegnazione del bene sacro direttamente ed in maniera esclusiva al culto. Entrambe le limitazioni del diritto di proprietà hanno anche quale scaturigine l'assegnazione dell'edificio al servizio di culto pubblico.

Le limitazioni del diritto di proprietà, quali l'inalienabilità, l'intangibilità e l'imprescrittibilità, sono eccezioni dalla libera circolazione dei beni, che regola la materia, e in quanto eccezioni debbono essere previste dalla legge, secondo il principio *specialia generalibus derogant*.

Se non è prevista come eccezione, significa che codesta eccezione non esiste, e si dovrà applicare la regola, e l'inalienabilità dei beni sacri non può essere ammessa poiché non è regolamentata dalla legge, con il corollario che segue la regola e di conseguenza codesti beni sono nel circuito civile consueto da questo punto di vista.

Il culto, mediante l'officiante e i suoi organi, si occupa dell'amministrazione dell'edificio di culto, della cura, dello svolgimento delle riparazioni, dei restauri, delle modiche, della ricostruzione, della sottoscrizione di polizze assicurative, della protezione dagli incendi, etc.

I diritti dei membri possono essere analizzati così come ogni diritto di un membro di qualsiasi persona giuridica, con la specificità che deriva dai diritti religiosi e implica anzitutto il diritto di

partecipare alle cerimonie religiose, le quali si svolgono in maniera preponderante nell'edificio di culto, dopo uno specifico rituale, nell'ambito del programma stabilito dall'officiante il culto.

I proventi dei culti si suddividono in proventi di diritto privato e in proventi di diritto pubblico. Si istituisce l'irrevocabilità dei contributi, dacché né in caso di abbandono della persona giuridica la persona che lascia il culto, ex membro di quest'ultimo, non può accampare pretese concernenti il contributo conferito al patrimonio di quella persona giuridica.

L'utilizzo degli edifici di culto ha in vista lo scopo della persona giuridica, l'esercizio collettivo del diritto alla libertà religiosa e il diritto di libera associazione.

All'oggi esiste un relativo disinteresse religioso, anche nei confronti degli edifici di culto, di conseguenza è un poco relativizzata l'importanza dell'edificio di culto ed è necessario trovare degli utilizzi alternativi. Il coraggio di utilizzo può portare alla stabilità di proprietà e di gestione dell'edificio di culto.

La modalità di abbandono della qualità di edificio di culto può concernere l'immobile o la persona cui appartiene, così che l'edificio può dismettere la qualità di bene sacro o può privare la natura alla persona giuridica del culto.

La perdita della qualità di bene sacro avviene mediante l'emissione di un atto a doppia rilevanza, religiosa e amministrativa, in base al quale è tolto al bene sacro codesta qualità e, di conseguenza, diventerà un bene ordinario, privo degli attributi di intangibilità e di imprescrittibilità. Codesto atto equivale a una "maledizione" canonica, ossia a un atto religioso desacralizzante.

La religione dell'intera Europa, il cristianesimo, sarebbe potuto essere un fattore di unità, il collante di una comunità su scala continentale. Da, lungi dall'attrarre a sé le persone, è diventato un elemento di discordia: il cristianesimo si è scisso in confessioni rivali, che si sono contese il privilegio di essere l'unica espressione autentica della verità divina.

Iniziando col primo scisma, proseguendo con la Riforma e per giungere all'oggi, l'intero continente è devastato dalle conseguenze delle guerre religiose, dall'ex Jugoslavia, ove la differenza religiosa tra ortodossi e cattolici è un ulteriore motivo di discordia, sino all'Irlanda del Nord, ove le opposte fazioni sono contrassegnate in base alla loro confessione di appartenenza.

Il principio politico *cujus regio, ejus religio* (la religione del sovrano, è la religione del Paese) ha tentato che tramite la localizzazione territoriale determina la confessioni di chi è sottomesso, che abbracci in modo obbligatorio la medesima religione come anche il monarca, di metter fine alle guerre religiose.

Secolarizzazione della società equivale alla perdita dell'influenza da parte della religione sulla politica in particolare e sulla società in generale. Si è creata la falsa impressione secondo cui la società

di oggi è davvero secolarizzata, ma piuttosto si può intercettare un mondo furiosamente religioso, come una ripresa della religione contro la secolarizzazione, sotto la forma del fondamentalismo. La religione seguita a suscitare passioni e non vi è alcuno segno che possa far prevedere che smetterà.

Il cristianesimo in quanto religione è sopravvissuta, ma con un cambiamento della collocazione dalla religione al pensiero che contraddistingue le dottrine filosofiche o politiche o per l'appunto il pensiero comune; detto in altri termini, il cristianesimo è entrato nel comune patrimonio delle persone.

La grande vittoria della religione, nel momento in cui si separa dallo Stato, consiste nella conquista dell'autonomia, pertanto del potere, che prima poteva avere oppure no. È questo l'effetto perverso della secolarizzazione.

Desiderando una società secolarizzata, in cui la religione non ha alcun potere, lo Stato offre alla religione con la separazione autonomia e potere che proviene dall'autonomia. Invece di indebolire il potere della religione, lo Stato la rafforza proprio mediante la secolarizzazione.

Dopo la sparizione del regime precedente, in cui la Chiesa e lo Stato erano una singola unità, e religione e sovrano erano strettamente legati, nella prima fase, si accentua il controllo esercitato dallo Stato sulle Chiese sulla base della sovranità. Ma nella seconda fase, proprio la secolarizzazione allenta i legami tra religione e Stato, nonostante non fosse questa l'intenzione dello Stato.

Se il sovrano non era più l'unto del Signore, non aveva più alcuna giustificazione per controllare una dimensione della quale egli stesso sottrae importanza, dicendo che il potere gli proviene dalla nazione e non da Dio.

La separazione fu volontaria, e ha inteso evitare una concentrazione di potere anche in relazione alla religione, di conseguenza ha reso possibile la libertà di religione, anche se non desiderava offrire così tanto potere.

La separazione è irreversibile nella messa in pratica, cioè la religione non potrà esercitare la sovranità e lo Stato non potrà esercitare il potere ecclesiastico, anche mediante la grazia di una o dell'altra. Detto in altri termini, se lo Stato è invitato ad esercitare il potere ecclesiastico non lo potrà fare, e viceversa la religione non potrà esercitare la sovranità, anche se fosse invitata a farlo dallo Stato. Questo principio prende il nome di autonomia dei culti e ha come verso la neutralità dello Stato. Abbiamo detto che è irreversibile nella messa in pratica, ossia è la situazione presente, ma ciò non significa che il sistema politico o religioso è immutabile e che non è sottoposto a modifiche, così come è accaduto non poche volte anche nell'ultimo secolo.

La secolarizzazione è una reazione pressoché normale ma non singolare, di fronte all'esclusività della felicità e dell'uomo perfetto offerta dalla religione.

Sotto il nome di cristiani vediamo l'intera massa dei credenti, ma se desideriamo suddividerli in

categorie essi sono chierici, laici, *saeculares*, etc (i laici sono coloro i quali non appartenevano alla gerarchia). Inoltre il termine «laico» iniziò ad essere adoperato per designare i semplici credenti, ma riceve anche il significato di laico come di secolare, luogo occupato da quest'ultimo nella dimensione temporale; però nel medesimo tempo indica anche la posizione della Chiesa e la posizione nella realtà temporale, di conseguenza il termine è ambivalente.

Sulla strada per la scristianizzazione del secolo, l'emancipazione era vista come mondo secolare o laico, più volte a confronto con la Chiesa. Il termine «laicismo», «laicizzazione», «insegnamento laico» ora indica solo ciò che non è religioso.

Nonostante il regime comunista si dichiarasse ateo, per aggiungere ancora un elemento al complicato mosaico, ha sciolto il culto greco-cattolico e ha conferito i luoghi di culto di quest'ultimo al culto ortodosso.

Nemmeno il regime che è succeduto a quello comunista e che è il titolare della sovranità all'oggi, non ha fatto niente per semplificare la situazione o almeno per risolvere in qualche modo il problema creato dal regime comunista.

All'oggi, alla competenza del contenzioso amministrativo si includono le liti concernenti i culti e i loro atti o dello Stato emessi in virtù di un potere pubblico, secondo la Legge sui culti o dopo il 1990, ma senza legame con gli atti emessi avanti il 1989 e senza essere atti conclusi da posizioni di parità delle parti, specifica per gli atti civili.

Ove esiste potere esiste anche la possibilità di parere e abbiamo così un potere discrezionale. Il culto è persona giuridica di utilità pubblica ed esercita tanto il potere derivantegli dall'autonomia quanto quello derivatoglie dalla delega del servizio pubblico della religione. Ogni qual volta si esercita il potere vi è l'occasione del suo esercizio di là dei limiti per cui è stato riconosciuto.

La competenza appartiene al contenzioso amministrativo, perché l'atto di dedica è un atto amministrativo emesso in regime di potere pubblico dalla persona giuridica di pubblica utilità, in materia per cui le si riconosce l'utilità pubblica.

Gli atti o gli eventi legati all'edificio di culto possono essere sottoposti all'analisi delle giustizie sono per ciò che riguarda il limite imposto da quelle misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza pubblica, per la tutela dell'ordine, della salute o della morale pubblica, oppure per la protezione degli altrui diritti e libertà, e gli atti semplicemente religiosi costituiscono eccezione rispetto a questa giurisdizione in base all'autonomia dei culti.

Gli edifici di culto sono protetti anche dalle norme contravvenzionali o penali allorché una riunione di persone sulla pubblica piazza o in luogo pubblico è suscettibile di turbare l'ordine pubblico.

Le incomprensioni e i dissensi nell'ambito di un culto sono diversificate, come può essere lo

scisma nel quadro dell'unità locale della parrocchia o del culto nazionale, la rottura totale di un'intera unità di culto, compresi i suoi organismi, e tutto ciò per motivi dottrinali, di religione.

Durante il corso della storia sono esistite incomprensioni riguardanti la dottrina religiosa e l'interpretazione dei testi sacri. Quale risultato di codeste differenze, nell'epoca moderna, i punti contesi tra le parti sono diventati così numerosi o così accentuati che è improbabile una riconciliazione, se non addirittura impossibile, ma la più parte delle liti hanno come punto di arrivo il controllo della proprietà della chiesa.

I tribunali hanno solo due tipi di approcci giudiziari principali per simili liti. Il primo, concernente la differenza, in cui i tribunali seguono la valutazione del tribunale intrareligioso del corpo ecclesiastico, mentre le secondo, che segue principi neutrali, in cui i tribunali interpretano i documenti dell'autorità ecclesiastica senza invocare la dottrina religiosa o decidere se la chiesa locale o la chiesa nazionale hanno violato la dottrina della Chiesa, ma esistono anche altri approcci con correttivi e varianti, chiamati anche ibridi.

Applicando il primo approccio, nota anche come teoria del «*trust implicito*» (*implied trust*), allorché due parti concorrono per rivendicare la medesima proprietà, il tribunale conferirà la ragione a quella parte la cui dottrina teologica è più aderente a quella che il tribunale può ragionevolmente ritenere ricevuta dai trasmettitori iniziali. La teoria si basa sulla presunzione che la proprietà è stata donata all'istituzione religiosa con l'implicito accordo che essa proprietà sarà adoperata per proseguire la diffusione degli istituti dottrinari così come questi ultimi esistevano ai tempi dei primi trasmettitori.

Nel reperimento della soluzione si può analizzare l'originale dei documenti ma è dubbio che la maggior parte dei giudici possa essere in grado di svolgere di un'inchiesta religiosa così esauriente, e i giudici non sempre possono vedere le medesime differenze tra parti così come le parti le vedono tra di loro.

Il tentativo dei giudici di esprimersi su problemi religiosi, di cui poco o nulla sanno, può produrre risultati errati, motivo per cui i culti, se li prevedessero, non sottoporrebbero più la causa alla giurisdizione statale.

Il problema di questo metodo, è che esso non protegge i culti dall'interferenza dello Stato secondo il principio dell'autonomia e della neutralità dello Stato, avvenute in seguito alla separazione di Stato e Chiesa, però il libero esercizio della religione chiede di essere tutelato anche per i membri scismatici di un culti come per quelli non scismatici. Per evitare problemi immaginati dai reclamanti legati al libero esercizio della religione, i giudici creano molti e seri problemi in relazione alla separazione tra Stato e Chiesa, violando la neutralità dello Stato allorché applicano codesto metodo.

Appartiene all'essenza di codeste unioni religiose anche il loro diritto di istituire i propri

tribunali ecclesiastici per la risoluzione dei problemi nati nel loro contesto, ma codesti tribunali ecclesiastici sono stati istituiti in base all'autonomia dei culti. Codesto approccio si è dimostrato insoddisfacente dacché attribuiva il ruolo di giudice ai tribunali ecclesiastici che erano essi stessi parti in causa; tuttavia tale soluzione dev'essere accettata in base al medesimo principio di autonomia.

L'accordata autonomia conferisce anche l'immunità di giurisdizione dell'organizzazione dinnanzi alla risoluzione giudiziaria delle controversie. Il prezzo di codesta immunità è la negazione della validità delle soluzioni ordinarie per i membri della Chiesa. L'immunità è l'altro lato dell'autonomia, e codesta immunità rigetta sia il diritto di Stato di ingerirsi nelle dispute religiose, sia il diritto dei credenti di rivolgersi al tribunale, nella medesima misura e a riguardo delle medesime questioni.

Dacché lo Stato accetta come obbligatoria la decisione della gerarchia ecclesiastica circa l'utilizzo della proprietà, previene la possibilità che la parte sleale adoperi la lite al fine di rovesciare la decisione ecclesiastica circa controverse decisioni religiose.

Il tribunale esamina la struttura della Chiesa per poter determinare qual forma di struttura govenativa di fatto esiste. Sotto questo aspetto una parte dissidente non sarà in grado di guidare la gerarchia ecclesiastica e ottenere la proprietà che all'inizio fu accreditata alla gerarchia.

La ricerca nel dettaglio della struttura del potere della Chiesa, al fine di decidere ove si colloca il diritto religioso di formazione della decisione dell'autorità circa l'utilizzo e il controllo della proprietà, potrebbe dare l'impressione di violare la separazione tra Stato e Chiesa, così come da tempo e nelle medesima maniera in cui i tribunali civili analizzano i problemi della dottrina religiosa.

Proprio l'identificaizone del collocamento dell'autorità nella chiesa divisa può chiedere ai tribunali civili di determinare un problema religioso controverso. Allorché cerca di stabilire il luogo dell'autorità nella Chiesa scissa, il tribunale civile sembra che determini proprio il problema di religione controversa, e svolge l'analisi proprio in base allo statuto di quel culto, così che, cercando di rispettare l'autonomia del culto, il tribunale la viola mediante proprio l'analisi dello statuto, che è materia di esclusiva pertinenza del culto, un problema interno.

Se un gruppo si colloca al di fuori dello scopo della Chiesa, allora è del tutto libero di abbandonare quest'ultima, ma i membri del gruppo non possono pretendere alcun beneficio sulla proprietà della Chiesa, e resta indifferente la quantità di denaro o lavoro investiti da essi negli anni, dacché la proprietà appartiene alla forma più in sintonia con l'organizzazione dello statuto del culto.

La dottrina può escludere persone dalla chiesa solo perché un tribunale ha stabilito, in base al metodo dell'allontanamento dalla dottrina, che quella fede non è sufficientemente diversa da altre persone che hanno stabilito la dottrina un secolo fa. Se accreditiamo qualcosa a qualcuno, tra qualche

decina d'anno codesta persona sarà diversa da prima, ma nel medesimo tempo è la medesima persona. Le persone cambiano in maniera sostanziale, ma nel medesimo tempo, in maniera altrettanto sostanziale, esse rimangono le medesime. Gli individui membri del medesimo gruppo religioso che possiede una visione integrata del mondo religioso sperimentano essi stessi nuove nozioni dottrinarie. Una donazione non implica una dottrina irrigidita, anche se il donatore dieci anni fa sarebbe spaventato di alcune pratiche o credenze dei credenti, se tornasse indietro oggi e vedesse la dottrina.

Il tribunale deve stabilire quale delle due fazioni rappresenti la „vera” Chiesa e per questo motivo ha diritto a verificare le proprietà. Il tribunale era chiamato ad arbitrare la disputa della proprietà a favore della fazione che è rimasta la più leale ai precetti religiosi seguiti dalla Chiesa dal tempo in cui vi fu la donazione della proprietà.

Perché l'approccio alla differenza necessita di una minima implicazione dei tribunali civili nelle questioni religiose, ancora non esercita per una parte dei tribunali e dottrina, ma ratificando a tentoni le decisioni dei tribunali ecclesiastici, i tribunali colloca la forza dell'esercizio dell'autorità alle spalle di un gruppo o di un'organizzazione religiosa particolare.

Anche se sembra che la causa si risolva in questo modo, mediante l'invio presso l'autorità ecclesiastica competente, e la negazione della competenza al tribunale dello Stato, è necessario ammettere che esistono domini che si sottraggono alla protezione dei tribunali statali, come per esempio quelli relativi alle dispute circa la verità di una religione, a riguardo di cui solo proprio la religione può dibattere le controversie, e non lo Stato o un'altra religione nata di recente.

Proseguendo con questa idea è necessario ammettere che il tribunale, nella verifica delle proprie competenze, può verificare che cosa in particolare implichi le considerazioni circa una religione e cosa no, dacché è competente solo quest'ultima parte. Codesta considerazione non significa analizzare la religione ma solo la delimitazione della competenza.

Non sorprende che allorquando sorge un litigio sulla proprietà della chiesa, la chiesa nazionale spesse volte permetta di buon grado alla chiesa locale di separarsi, e spesse volte tenti di conservare la più parte delle proprietà delle congregazioni secessioniste.

Questo permesso di secessione non deve necessariamente essere incriminato se osserviamo il problema mediante il prisma dell'atto costitutivo e della dottrina che tutti i membri si sono impegnati a rispettare allorché hanno costituito la persona giuridica o hanno ad essa aderito. La persona giuridica possiede uno statuto e organi che prendono decisioni, ma codeste decisioni debbono essere rispettate nello Stato di diritto per la conservazione dello statuto e della forma organizzative della persona giuridica. Stessa cosa dicasi per la dottrina, si può conservare anche mediante il meccanismo della secessione e dell'esclusione dei membri che non accettano più la dottrina cui hanno aderito

inizialmente e si sono obbligati a rispettare. Il rispetto della dottrina fu al principio guardato quale legittimo scopo. Quando è diventato illegittimo, in modo che sia impossibile al culto difendere lo statuto – statuto che non permette di violare la dottrina – e in caso di violazione è consentita l'esclusione?

Di conseguenza, essendo non solo un rapporto gerarchico, in cui la parrocchia si sottomesse, ma anche di più, è formata con la volontà del culto, quale organizzazione nazionale, questa dovrà rispettare lo statuto della Chiesa nazionale, dacché si obbliga a questo mediante l'atto di formazione. Allora, se si obbliga, dovrà rispettare ogni decisione che sarà presa dalla Chiesa nazionale concernere la dottrina, dacché è in relazione di dipendenza con la Chiesa nazionale. La parrocchia e i suoi membri non hanno autonomia perché, in base al principio della simmetria, se la Chiesa nazionale è quella che ha fondato la parrocchia, mediante atto unilaterale, sempre lei sarà quella che la può modificare o sciogliere, ma sempre mediante atto unilaterale della Chiesa nazionale.

Non scorgiamo quale potrebbe essere un'altra modalità di modifica o estinzione della parrocchia se non quella proveniente dalla simmetria. Non esiste un meccanismo mediante il quale la parrocchia divenga autonoma nelle condizioni in cui è subordinata. Se la secessione nel caso degli Stati non è possibile se non nel caso del disfacimento degli imperi o in caso di grave violazione dei diritti umani, nemmeno per ciò che riguarda i culti le „secessioni” sono ammesse se non come eccezioni in casi assimilabili a quelli valevoli per gli Stati, in particolare se a un certo punto un culto ha annesso a se stesso con la forza un altro culto e quest'ultimo desidera ritornare alla sua propria forma iniziale o se un culto viola in maniera grave i diritti dell'uomo per una parte distinta dei suoi membri.

Un altro metodo di risoluzione delle liti indica che il tribunale non può prendere decisioni se le dottrine o le pratiche della chiesa locale o nazionale sono più aderenti alla tradizione, di conseguenza l'approccio deve prendere in considerazione i principi neutri del diritto.

Nel metodo dei principi neutri del diritto, il tribunale può analizzare ogni documento della Chiesa, a patto che non si intrometta nei problemi della dottrina ecclesiastica, così che l'analisi della disputa della proprietà della Chiesa sarà svolta come se fosse una questione secolare. Purtroppo l'approccio dei principi neutri del diritto non indica in maniera molto chiara come si selezionano e come si interpretano i documenti.

La valutazione della struttura della Chiesa e della gerarchia presuppone che la parrocchia sia subordinata ma non deve assumere un atteggiamento di devozione quasi da schiavo della chiesa locale per la sua diocesi, indifferentemente dalle regole adottate. Così come nel matrimonio, sempre e per sempre non esclude una modifica dei sentimenti.

I cosiddetti principi neutri non sono per niente neutri, da quando ciascuna versione di codesto

approccio ha iniziato con una definizione della Chiesa che è sinceramente differente dalla propria accezione di una parte significativa dei credenti della religione lesati dalla nuova regola.

Partendo dall'idea che la disputa della proprietà della Chiesa implica due chiese/culti, il tribunale conferisce a se stessa l'opportunità di intervenire sulle questioni interne delle associazioni religiose.

Lo Stato ha un interesse evidente e legittimo nella risoluzione pacifica delle dispute riguardanti la proprietà e nella resa disponibile di un tribunale civile ove la proprietà sulla chiesa può essere determinata alla fine. Lo Stato può adottare differenti approcci per stabilire il diritto di proprietà sulla chiesa a patto che ciò non implichi una valutazione dei problemi dottrinali, dei riti e della liturgia dei credenti o dei principi della fede.

La disputa nel caso del culto greco-cattolico fu suscitata dal regime politico del 1948, il quale deteneva il potere e la sovranità, e non da parte delle comunità locali dei culti greco-cattolico o ortodosso di quell'epoca, di conseguenza si tratta di un'intromissione della sovranità implicarea. A quel tempo fu una soluzione applicata dal regime politico vigenti per il problema che desiderava risolvere, ossia la creazione di un ambiente più favorevole all'instaurazione del comunismo, su di un popolo più sottomesso e più disposto ai compromessi, visto che i rapporti con l'esterno erano soffocati e per ciò che concerne la struttura gerarchica specifica dei culti cattolico e greco-cattolico. Si tratta di una soluzione particolare e la misura per risolverla sarà altrettanto particolare.

La giurisprudenza romena in materia di presa in consegna degli edifici di culto che sono appartenuti al culto greco-cattolico in base all'art. 37 del Decreto n. 177/1948 e del Decreto n. 358 del 2 dicembre 1948 è suddivisa, non è uniforme, mentre i tribunali analizzano il titolo, la presa in consegna o il desiderio dei credenti, allorché sono investite con azioni di restituzione degli edifici di culto che sono appartenuti al culto greco-cattolico e sono state prese in consegna dallo Stato e assegnate al culto ortodosso.

Le liti che concernono gli edifici di culto che sono appartenuti al culto greco-cattolico partono dallo scioglimento del culto greco-cattolico e del passaggio forzato dei credenti al culto ortodosso. Di conseguenza la domanda sorge spontanea: Il passaggio a un altro culto o l'abbandono volontario o forzato di una religione e l'adozione di un'altra ha o può avere conseguenze sul patrimonio della persona giuridica del culto precedente?

Nel caso della conclusione di un atto giuridico di alienazione in condizioni consuete presso un pubblico notaio, è richiesto, dacché un'autorità ecclesiastica da parte del culto possa concludere l'atto, la prova che quel culto è stato riconosciuto, che l'unità di culto è stata istituita secondo lo statuto interno e che la persona che si presenta dal notaio è stata nominata in base al medesimo statuto.

Medesima è la situazione anche per l'acquisizione di un diritto, mentre la perdita di quest'ultimo dev'essere simmetrica, in opposizione alla persona giuridica.

Nella situazione di alienazione volontaria è accettata la rappresentanza nel modo ricordato più sopra, nella situazione di alienazione mediante il passaggio della maggioranza dei credenti a un altro culto, questa ragione non può più sussistere, dacché non si tratta più dell'organizzazione interna del culto bensì del passaggio a un altro culto, di una relazione tra culti, che non è più regolamentata dallo statuto interno del culto.

La separazione dello Stato dalla Chiesa, quest'ultima acquisendo autonomia, non permette che lo Stato risolva i disaccordi interne del culto circa la dottrina, l'organizzazione interna, etc., ivi compreso l'abbandono del culto, l'esclusione di alcuni membri, anche se questi passino in seguito a un altro culto, dacché il momento iniziale dell'abbandono del culto riguarda in maniera esclusiva l'organizzazione interna del culto abbandonato, e l'eventuale adesione a un altro culto concerne sempre l'organizzazione interna, in questo caso del culto adottato.

La religione caratterizza l'identità sociale e gli atteggiamenti dei suoi aderenti in modo che costoro diventino ostili nei confronti dell'altra credenza? Ogni fazione tenta di escludere l'altra dalla ripartizione della comunità nazionale, cultura o addirittura umanità.

Nè la religione, né la nazione accettano vie di mezzo; non appartenevi che a una sola nazione e a una sola religione. Sia l'una sia l'altra chiedevano la sottomissione a vita, in modo che una individuo sia battezzato per sempre.

Il desiderio del legislatore di regolamentare il passaggio dei credenti a un altro culto esisteva anche nel 1928, nel 1940 e nel 1948, così come nel 1990, ma ogni volta la volontà politica sottostante aveva un altro peso, un altro scopo.

In base alla libertà di coscienza chiunque ha il diritto di appartenere a qualsivoglia culto e può passare da un culto all'altro.

Analizzata dal punto di vista del culto, il passaggio a un altro culto con una parte del patrimonio non è possibile, perché ciascun credente e officiante del culto deve rispettare il dogma, i precetti, la gerarchia e l'organizzazione di quel culto.

Perveniamo alla conclusione secondo cui la forma organizzativa del culto è quella di una persona giuridica, ma che dal punto di vista del culto i membri di questo non possono avanzare alcuna pretesa patrimoniale sui beni del medesimo culto, anche se hanno contribuito all'acquisizione di quei beni, edifici di culto o beni mobili per l'esercizio del culto, e questa impossibilità può essere motivata o basata anche come teoria dell'irrevocabilità delle donazioni o degli apporti.

Infatti la „migrazione” dei credenti da un culto a un altro ha luogo, in maniera più o meno

frequente, in masa o singolarmente, in base ai periodi storici.

Il mutamento della configurazione dei territori degli Stati e delle nazioni, da lungo tempo, ha apportato all'insediamento sul territorio di uno Stato di più nazionalità o parti di queste, che hanno confessioni differenti, così che nel tempo sono sorti anche conflitti confessionali dovuti a questa situazione.

Il problema patrimoniale ha origine negli scismi, tra cui quello del 1054, noto come Grande Scisma, ha una rilevanza primaria perché ha spaccata le chiese, la Chiesa latina e la Chiesa greca, e ancor oggi si sentono gli effetti di quell'evento.

Il problema della spartizione dei membri di un'unità di culto è un problema religioso, separata all'inizio dal problema della proprietà, ma è evidente che in seguito nello sviluppo degli eventi si presenta la questione del patrimonio.

Per non incoraggiare il proselitismo suscitato da motivi di patrimoniali, i testi giuridici in vigore prevedono la proibizione delle pretese sul patrimonio anche se le persone membri hanno conferito il loro contributo, mediante diverse forme, alla costituzione del medesimo contributo.

In relazione al passaggio dei credenti a un altro culto si può discutere a margine della nozione di secessione e autodeterminazione perché la nazione e la religione sono nozioni simili.

Una volta sviluppata e accettata sempre più normale della finzione della persona giuridica, diventa sempre più difficile l'accettazione del passaggio di un bene di un patrimonio di una persona giuridica a quello di un altro senza il consenso della persona giuridica cui appartiene quel bene.

Tra i problemi relativi alle confessioni che ha avuto la Romania dopo l'unificazione, tra il 1918 e il 1928, in Transilvania, vi fu quello del ritorno all'ortodossia di un certo numero di credenti greco-cattolici. Esso ha impegnato le Chiese romene unite e ortodossa in una disputa davanti alla quale lo Stato romeno non sarebbe dovuto rimanere passivo e avrebbe dovuto fornire una soluzione.

Lo Stato non ha potuto stabilire quale tra i due punti dottrinari di quei due culti aderisca alla verità, e ha considerato inopportuna la legiferazione di una simile controversa questione che concerneva il diritto canonico così come ha tentato l'adozione di una formula per non ingerirsi, tuttavia fallita, a ha lasciato il problema alla discrezione dei tribunali invece di considerarlo esclusivo dominio dei culti.

Codesto fenomeno è stato il motivo per cui sono stati trasmessi nel progetto di legge del 1928 concernente i culti, la possibilità di passaggio da un culto a un altro e la regolamentazione della condizione dell'edificio di culto in codesta ipotesi. Dopo l'Unificazione del 1918 la modifica della nazionalità ha sospinto anche al cambiamento di religione, e ciò giustifica l'affermazione secondo cui l'adozione nel 1700 del culto greco-cattolico da parte dei romeni ortodossi è stata dovuta a motivi forse

diversi che quelli strettamente religiosi. Però dal momento dell'adesione al culto greco-cattolico, nel 1700, e sino alla comparsa dell'opportunità dopo il 1918 di cambiare di nuovo religione – o più precisamente di ritornare a quella precedente – il tempo trascorso è stato piuttosto lungo, e ciò ha significato ritrovarsi con un'impronta piuttosto profonda della nuova religione, un nuovo cambiamento ha dato luogo a situazioni che richiedono un'analisi attenta. Inoltre l'adozione di un'altra fede dopo il 1918 e la profonda impronta da questa lasciata o il mutamento del 1948 hanno sconvolto e confuso qualsiasi previsione. In questa girandola di cambiamenti, scismi, passaggi e ritorni non è facile stabilire una soluzione che possa apparire legittima a entrambi i culti.

La pratica giudiziaria più vecchia ammetteva anch'essa talvolta che soggetto a diritti è la comunità di credenti, ovviamente senza spiegare come possano esistere due titolari del diritto di proprietà, la parrocchia e la comunità dei credenti, in condizioni in cui questi non erano comproprietari.

Questi specifici casi dimostrano da chi è costituita la comunità religiosa, un certo tipo di credenti, ma abbrevia l'analisi allorché si riferiscono alla proprietà e considerano che se una o più persone passano a un altro culto allora la proprietà si trasferisce dalla persona giuridica del culto ai suoi membri, per incanto, per il semplice desiderio dei membri, e in seguito questi ultimi la possono trasferire alla nuova persona giuridica del nuovo culto da parte delle persone che sono hanno fatto parte della vecchia persona giuridica.

L'analisi giuridica devo in modo realista riferirsi a chi costituisce la persona giuridica, ossia ai suoi membri, i credenti, i suoi organi e chi ha la proprietà, ossia la persona giuridica. Il fatto che quei credenti sono membri della persona giuridica non li designa quali proprietari, dato che il proprietario è solo la persona giuridica. I membri della persona giuridica hanno diritti sono nell'ambito della persona giuridica.

Non si può affermare che la parte di un insieme, ossia i membri o gli organi della persona giuridica, abbiano gli stessi diritti che l'insieme, perché si fa confusione tra parte e insieme. I membri sono solo una parte della persona giuridica.

Le comunità religiose scelgono in modo libero la propria struttura associativa in cui manifestano la loro fede: culto, associazione religiosa o gruppo religioso, secondo l'art. 5 comma 3 della Legge sui culti.

Una volta però scelta la forma organizzativa la comunità religiosa non può essere confusa con la persona giuridica sotto cui ha deciso di operare. Comunità religiosa è una denominazione generica e codesta comunità si può organizzare sotto quelle tre forme.

Secondo l'art. 5 comma 2 della Legge sui culti, le strutture religiose con personalità giuridica sono i culti e le associazioni religiose, e le strutture senza personalità giuridica sono gruppi religiosi.

È un luogo comune quello secondo cui una struttura senza personalità giuridica non può avere nessun diritto né patrimonio poiché non ha capacità giuridica. Di conseguenza solo la persona giuridica ha diritti. Ma parlare di diritti della comunità significa confondere il generale col particolare, una determinata comunità religiosa con una tra quelle forme della struttura religiosa.

La pratica giudiziaria ammette talvolta anche oggi che il titolare del diritto di proprietà sulla locazione di culto sia la comunità dei credenti. Ovviamente non si indica il testo giuridico che preveda ciò in modo chiaro, bensì solo si interpretano in tal senso le disposizioni del Decreto legge n. 126/1990.

Si parla in maniera consueta di parrocchiani come di proprietari del bene, però più persone possono essere proprietari sono in condizioni di comproprietà, e non questo il presente caso.

A proposito dell'affermazione secondo cui i parrocchiani sono proprietari, se affermassimo che gli associati sono proprietari dei beni del patrimonio di una società commerciale o in medesima misura i membri di un'associazione, l'affermazione sarebbe strana, se non del tutto una manifestazione di ignoranza di quelle elementari nozioni di diritto concernenti le persone giuridiche e la proprietà.

I beni sacri sono quelli che appartengono ai culti. Ciò conferma che i beni appartengono alla persona giuridica, che è titolare del patrimonio. Da nessuna parte è previsto che quei credenti, quali membri della persona giuridica, hanno diritti sui beni fuori dalla forma organizzativa del culto. Al di là della forma organizzativa del culto i credenti non costituiscono una persona giuridica in sé e non possono accampare diritti. La regolamentazione del passaggio a un altro culto del patrimonio nel modo in cui fu fatta nel 1943 e nel 1948 fu eccezione biasimevole perché la persona giuridica è titolare del patrimonio e solo lei può disporre.

Senza regole rispettate, con riserva di coercizione, non possiamo parlare di forma organizzata della comunità. La limitazione delle libertà si riferisce anche alla impossibilità del passaggio a un altro culto del patrimonio insieme ai credenti, anche se sono maggioranza. La persona giuridica è regolamentata talvolta secondo il principio della maggioranza, che dev'essere accettato, però con il rispetto del diritto di proprietà, che appartiene alla persona giuridica e non ai membri che la compongono.

I membri possono decidere in maniera individuale o collegiale il passaggio a un altro culto, ma solo per ciò che riguarda la loro persona e i loro diritti, e non anche in relazione al patrimonio della persona giuridica perché sono provvisti di diritti che permettono loro questo passaggio di patrimonio.

La regola della maggioranza e il principio di obbligatorietà del contratto o dello statuto che scaturisce dalla volontà di chi lo ha adottato debbono essere analizzate per comprendere la forza obbligatoria della decisione presa dalla persona giuridica per i suoi membri e l'imposizione di questi anche alla minoranza, che scaturisce sempre dalla volontà dei membri.

La ragione per il principio del contratto è coerente col senso della giustizia di molti individui. È una ragione importante delle promesse esecutive, che chiedono per questa una rigorosa esecutività. Il senso della giustizia unito alla libera volontà di adottare uno statuto chiede questa stretta esecutività.

Un atto giuridico, quello dell'adesione, è il principio in base a cui si può imporre a questa parte, alla persona fisica quale membro della persona giuridica del culto che ha aderito allo statuto di questa persona giuridica, l'obbligatorietà del rispetto della parola data.

Anche se è un atto unilaterale, l'adesione a uno statuto, e per questa il principio del rispetto dell'atto giuridico risiede nella volontà propria di colui il quale si obbliga, e non nella volontà delle altre parti, così che non è d'obbligo l'esistenza di un accordo di volontà, essendo sufficiente la volontà unilaterale che è analizzata sempre quale volontà che obbliga.

Se è necessaria l'obbligatorietà del rispetto di un atto giuridico, unilaterale o di un contratto, l'esecuzione si fa, indifferentemente dal fatto che sia richiesta da una parte coinvolta nel contratto o da un terzo rispetto al contratto o un terzo dell'atto unilaterale, non in base all'accordo ma alla volontà di quello che si è obbligato, indifferentemente che si tratti di un atto unilaterale o contratto.

Il medesimo principio, la volontà di chi ha espresso l'atto, unilateralmente o il contratto, è alla base dell'esecuzione di questo, anche nell'ipotesi in cui questa esecuzione è richiesta proprio dalla parte che ha espresso la volontà.

Il passaggio a un altro culto di una locazione di culto nel caso di passaggio di un numero maggiore di credente e la possibilità giuridica, morale e religiosa deve essere analizzata partendo dalla qualità dei membri della persona giuridica dei credenti, tanto i membri del vecchio culto-persona giuridica che l'hanno lasciato quanto i membri del nuovo culto-persona giuridica che hanno adottato.

L'idea centrale è quella che lo Stato ha organizzato i culti come anche persone giuridiche e l'organizzazione e il funzionamento di questi deve essere guardata in quanto tale, come una persona giuridica. Di conseguenza bisogna vedere quali diritti ha nell'ambito del culto-persona giuridica così che si possano inverte la possibilità e il diritto del credente in modo che, adottato un altro culto, si possano avanzare pretese verso il patrimonio del vecchio culto, ma non questi diritti permettano il passaggio a un altro culto con l'edificio, dacché il titolare dei diritti sul patrimonio è la persona giuridica.

In principio la *ecclesia* era la riunione dei credenti, in seguito si svolge il processo mediante il quale il contenitore si trasforma in contenuto, ossia il nome dell'adunanza viene preso dall'edificio che la contiene. Da qui l'idea, profondamente radicata, che la chiesa-edificio appartiene alla comunità. Una struttura gerarchica probabilmente partendo dall'idea di trascendentale, qualcosa al di sopra degli esseri umani, superiore, e dal superiore si passa agli esseri umani, posti sotto il dominio della divinità, e l'idea

è bell'e pronta dall'alto verso il basso, o gerarchia, e così si costituisce la comunità religiosa. Il fatto che le stesse persone formano una nuova comunità pare asseveri l'affermazione secondo cui le medesime persone ripristinano il legame trascendentale, ma quest'ultimo è un problema religioso quando invece il problema giuridico si risolve nel modo esposto più sopra, in particolare solo mediante il prisma della persona giuridica che è titolare del patrimonio.

Il *simultaneum* è un dettaglio dovuto alle circostanze storiche. Si tratta dell'esercizio di due culti cristiani nel medesimo edificio, più spesso con la coppia cattolico-luterana, luterano-riformata e cattolico-riformata.

Il *simultaneum* è l'assegnazione giuridica per l'esercizio di due confessioni religiose (*simultaneum religionis exercitium publicum*), di cui una è minoritaria, nel medesimo edificio di culto, ove si preferisce l'esercizio simultaneo di quei due culti nel medesimo unico edificio, mentre quell'esercizio si svolge non già in maniera sincronica, cosa che susciterebbe problemi e confusioni, bensì in maniera distanziata nel tempo, successiva.

La soluzione in caso di dissensi nel contesto di una parrocchia è da intendersi nel senso che, se è subordinata gerarchicamente allora deciderà l'organo gerarchico superiore, e se non è subordinata allora deciderà la maggioranza, ed è la sola che si sottometta a tutte le regole e rispetti tutti i principi, inclusi la separazione Stato-Chiesa, l'autonomia della Chiesa e la neutralità dello Stato.

In caso di disputa riguardante la chiesa, il tribunale, tenendo conto della separazione tra Stato e Chiesa, considererà l'autonomia completa delle organizzazioni religiose e rifiuterà l'udienza della disputa, poiché viene accordata l'immunità di giurisdizione dell'organizzazione nei confronti della risoluzione giudiziaria delle dispute.

Un approccio verace della non ingerenza dei tribunali significa che essi rifiutano di analizzare la causa in qualsivoglia modo, lasciando le parti nello stesso stato in cui le hanno trovate.

Nelle dispute circa la dottrina e il patrimonio del culto, accanto agli interessi materiali, esistono nella medesima misura e spesse volte perdite intangibili, grandi tensioni emotive e molta amarezza.

Solo il potere dello Stato può evitare codesti inconvenienti, solo esso può garantire la pace religiosa e l'equilibrio confessionale.

Lo Stato ha un interesse evidente e legittimo nella risoluzione pacifica delle dispute circa la proprietà e nell'assicurare un tribunale civile ove la proprietà sulla chiesa può essere determinata alla fine. Lo Stato può adottare differenti approcci per stabilire il diritto di proprietà sulla chiesa se non impica una valutazione nel merito dei problemi dottrinali, dei rituali e della liturgia dei credenti o dei principi della fede.

Perché la restituzione degli edifici che sono appartenuti al culto greco-cattolico sembra un

problema senza soluzione in base al diritto privato? Perché è così. È un problema senza soluzione nel diritto privato o almeno con una soluzione che non soddisfa, che lascia una sensazione di incompletezza, con l'insorgenza di un conflitto e non di risoluzione di un altro.

La mancanza di una proposta giuridicamente ragionevole a questo antico problema o di studi, denota ciò che dicevamo poc'anzi, ossia che è un problema irrisolvibile e che codesta situazione non soddisfa le parti coinvolte.

Dacché manca una soluzione legislativa, soluzione salutare e soddisfacente in pieno, motivata in maniera chiarificatrice, anche se non miracolosa, in mancanza di una legislazione adeguata da così tanto tempo, è attesa da tutti, e non solo da parte dei tribunali.

Chiunque spera che il tribunale risolva la disputa dottrinale e quella relativa alla proprietà in queste cause, patirà una grande delusione: il tribunale lascerà la controversia laddove l'ha trovata e applicherà il diritto comune, che non possiede soluzione a tale controversia, bensì solo generiche regole di diritto e non religiose.

Le situazioni sono caratterizzate in maniera molto plastica. Un tribunale distingue le due proposte sottoscritte quali «due battelli che passano nella notte» o allorché si analizza una soluzione del tribunale si afferma «Sembra che la corte abbia già visto la strategia da dietro le quinte».

Solo il legislatore può offrire il permesso in codesta situazione, quanto tempo nell'ambito del diritto privato la soluzione non persuade così come viene fornita secondo i principi del diritto comune. Lo Stato può anche addirittura proibire la rivendicazione o qualsivoglia azione in base al diritto comune per gli edifici di culto ricevuti in consegna tra il 1940 e il 1989.

Tenendo conto della separazione Stato-Chiesa, i tribunali giudiziari non sono d'abitudine competenti per risolvere siffatte liti le quali implicano valutazioni circa i culti, le dottrine, la libertà di religione.

Una persona fisica esercita la propria libertà individuale di coscienza e di religione nel momento in cui questa accetta o rifiuta di diventare membro del culto e il suo diritto di abbandonare il culto gli garantisce la libertà di religione nel caso in cui la Chiesa gli oppone la sua conoscenza.

In altre parole, la Chiesa non è obbligata a offrire libertà religiosa al suo officiante e ai membri, mentre lo Stato deve farlo nei limiti della propria giurisdizione.

Se oggi avessero luogo consimili passaggi da un culto a un altro, ben difficilmente potremmo immaginare principi legali che potrebbero esser adoperati da una fazione o dall'altra per l'avvio di una causa o per fondare o sciogliere una parrocchia senza l'accordo dell'organizzazione nazionale del culto, e altrettanto difficilmente un tribunale potrebbe esser persuaso della propria competenza nella risoluzione di siffatte liti.

In parole più semplici e dirette: un tribunale non può sciogliere una simile lite dacché non esistono testi legali che glielo consentano, ma la maggior restrizione proviene dalla separazione Stato-Chiesa, dal principio dell'autonomia e da quello della neutralità.

La protezione dell'art. 9 mediante l'accordo dell'autonomia esclude in modo automatico la protezione offerta dall'art. 6 perché per definizione l'autonomia presuppone il non coinvolgimento, e un diritto alla causa presuppone invece coinvolgimento. In conclusione i due sono incompatibili, dacché contemplan nella medesima proposizione coinvolgimento e non coinvolgimento.

Questa è una situazione irrisolvibile ma è la sola possibile, soprattutto dacché è stata accettata nel momento della costituzione come culto, allorché la comunità religiosa può scegliere anche la forma dell'associazione religiosa, che non implica l'autonomia e potrà così beneficiare anche della protezione dell'art.6 CEDO.

Esiste una contraddizione, che forse non è stata posta in evidenza dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo. Da una parte la Corte Europea per i Diritti dell'Uomo impone il diritto a un processo per simili cause, come per la Chiesa Polacca e la Parrocchia greco-cattolica Sâmbăta Bihor contro la Romania, e, dall'altra, afferma che esiste la separazione dello Stato dalla Chiesa e che lo Stato non può prendere decisioni in simili cause, come per l'Affaire Miro Ubovs et autres contro la Lettonia.

Per ciò che riguarda l'obbligo dello Stato di offrire una soluzione legislativa nel senso della regolamentazione della restituzione di questi immobili o di accordare dei risarcimenti, lo Stato non ne ha alcuno.

Dalle decisioni della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo emerge che non esiste alcun obbligo da parte degli Stati di accordare risarcimenti per gli abusi commessi dai regimi politici esistenti prima in quegli Stati, ma se scelgono di accordare risarcimenti allora tale accordo deve essere effettivo. L'accordo dei risarcimenti è una riparazione in equità che non scaturisce da un fatto passato bensì rappresenta un risarcimento accordato in maniera benevola dallo Stato, dacché non esiste l'obbligo della riparazione. Lo Stato può riparare l'abuso prodotto in passato oppure non accordare risarcimenti, ma se non opta per i risarcimenti non può esservi obbligato.

Dall'analisi della legislazione emerge però che lo Stato romeno ha regolamentato sino ad oggi la più parte degli abusi prodotti dal vecchio regime, in materia di terreni, di costruzioni, di beni che sono appartenuti ai culti (con l'eccezione degli edifici di culto), dei metalli preziosi, delle condanne politiche ecc., in modo che codesto dominio delle locazioni di culto che sono appartenuti al culto greco-cattolico sembra essere, e forse non è il solo, ma tra le poche cose rimaste non regolate dal legislatore, dacché anche i beni che hanno appartenuto al culto greco-cattolico e sono stati prese dallo Stato, sono stati restituiti, se facevano parte delle proprietà dello Stato, così come stabilito dall'art. 1

comma 1 dell'Ordinanza governativa di urgenza n. 94/2000.

Di conseguenza esiste un obbligo di regolamentare dal punto di vista legislativo anche questo ambito, dacché, altrimenti parrebbe che lo Stato desideri trattare in maniera diversa solo questo dominio.

Il fatto che non esiste una legge speciale che regolamenti la situazione dei luoghi di culto non può impedire la formulazione di un'azione di rivendicazione, in base al diritto comune, però codesta affermazione entra in contraddizione con ciò che è stabilito dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, la quale precisa che l'art. 1 del Protocollo 1 non può essere interpretato nel senso che stabilirebbe per gli Stati contraenti un obbligo generale di restituire i beni che furono loro trasferiti prima che essi avessero ratificato la Convenzione.

Per ciò che concerne i luoghi di culto l'OUG n. 94/2000 all'art. 1 comma 2 prevede che la loro situazione dovrà essere regolamentata mediante una legge speciale, che sino ad oggi non è stata adottata.

Di conseguenza pare che lo Stato desideri regolamentare la situazione di codesti beni, non si sa in qual modo, ma ancora non l'ha fatto. Così come non esiste un obbligo generale per gli Stati di restituire i beni prelevati, significherebbe che lo Stato non possa essere obbligato a farlo e che un'azione di rivendicazione di codesti immobili in base al diritto comune sarebbe inammissibile.

Se i beni oggetto di leggi speciali non possono essere restituiti se non ai sensi di quelle leggi e non esiste obbligo da parte dello Stato di restituire i beni non oggetto di leggi speciali, parrebbe che una simile azione di rivendicazione in base al diritto comune per gli edifici di culto dovrebbe poi esser respinta in base al fatto che non esista obbligo di restituzione da parte dello Stato.

Codesta affermazione è solo parzialmente fondata, dacché l'Ordinanza governativa di urgenza n. 94/2000 art. 1 comma 2 ha previsto che la situazione dei luoghi di culto dovrà essere regolamentata mediante legge speciale, che sino a oggi non è stata adottata.

Non esiste un obbligo concreto di restituzione dei luoghi di culto ma esiste un impegno preso dallo Stato mediante un atto normativo che regolamerà la situazione di questi beni. Tale impegno fa sì che la situazione non sia più così drastica in relazione all'opinione secondo cui non esiste un obbligo di risarcimento per codesti beni.

L'Ordinanza governativa di urgenza n. 94/2000 art. 1 comma 2 ha anche il significato di riconoscere che la procedura prevista dal Decreto Legge n. 126/1990 non regola la situazione di codesti beni.

L'allontanamento della possibilità di sottoporre una causa a un tribunale deve essere argomentato in maniera seria. La possibilità di analizzare la verità di una dottrina è un caso simile. In

ogni caso è difficile da definire una religione anche da parte degli uomini di scienza che studiano la medesima religione. Altrettanto più difficile deve essere per il tribunale, che ha in tal senso un grande margine di errore. Il fatto che in seguito è danneggiata la proprietà del culto non rende possibile l'intervento del tribunale perché dovrebbe valutare una questione dottrinale. Un tribunale non può valutare se sia stato rispettato lo statuto o se è possibile il passaggio a un altro culto perché si tratta sempre dell'analisi della dottrina di quel culto.

Dobbiamo distinguere due categorie di cause, quella in cui all'oggi si chiede di stabilire la verità di una religione, e che include molteplici possibilità, e quella in cui si chiede la riparazione di ingiustizie create dal vecchio regime.

Mentre la prima tipologia di cause non può essere accolta in virtù dell'autonomia dei culti, della neutralità dello Stato in materia di religione, conseguenza della separazione Stato-Chiesa, la seconda categoria è differente dalla prima e può essere oggetto dell'analisi dei tribunali, tenendo conto anche delle argomentazioni più sopra esposte.

Pare che lo Stato incoraggi la conservazione regolamentata del funzionamento della persona giuridica del culto e degli edifici di culto e non incoraggia affatto gli scismi, o almeno non interviene nella loro risoluzione e li lascia all'esclusiva competenza del culto, il quale dovrà risolvere ogni contestazione al suo interno riguardante la religione, la dottrina, gli scismi, la gerarchia, la proprietà e l'utilizzo dell'edificio di culto.

Codesta soluzione rispetta l'autonomia dei culti e il suo rovescio, la neutralità dello Stato in materia religiosa.

Lo Stato non può, in modo assoluto, in base al principio della neutralità, ignorare le controversie, ma allorché esse si mutano in liti di sua competenza, dovrà risolverle.

Il limite che fornisce la misura in cui lo Stato deve intervenire nelle controversie e tramutarle in liti di propria competenza, è quella di quelle restrizioni che sono previste dalla legge e costituisce misura necessaria in una società democratica per la pubblica sicurezza, la tutela dell'ordine, della salute o della morale pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo.

Al di là di codeste possibilità una richiesta di analisi degli statuti, dei codici di diritto canonico, degli atti giuridici o dei fatti giuridici del culto sarà respinta per inammissibilità, dacché violerà il principio della neutralità dello Stato e l'autonomia dei culti.

Solo in codesta misura lo Stato può stabilire, per esempio, se un prete è regolarmente investito e ha il possesso e l'utilizzo o se un'unità di culto è conforme alle regole generali dell'organizzazione del culto, così come sono state riconosciute da parte dello Stato e di conseguenza è giustificata a conservare la proprietà dell'edificio di culto.

Ogni altra misura che vada al di là di codesto dominio delimitato in maniera rigorosa ed evidente non è di competenza dello Stato e della sua giurisdizione.

La volontà della maggioranza è un criterio legittimo che può contribuire alla pace sociale, perché se sono soddisfatti gli interessi della maggioranza allora si evita l'insoddisfazione di una consistente parte della comunità. Altrimenti detto, un'insoddisfazione di una parte più piccola della comunità è preferibile a quella di una parte più grande, perché la grandezza si riferisce al potere posseduto e alla dimensione della manifestazione dell'insoddisfazione.

Però codesto criterio non può rimanere isolato dacché apporterebbe ingiustizia, poiché non si può ingorare che quegli edifici di culto sono stati presi dal culto greco-cattolico ed è necessaria una riparazione, un ripristino della situazione precedente o un risarcimento, se non è possibile il ripristino della situazione anteriore.

Pare che alla Chiesa greco-cattolica siano stati presi 2.588 edifici nel 1948, alcuni mediante accordo, ma anche per altre vie: passaggio di credenti, accordi locali, azioni giudiziarie, etc. La Chiesa Ortodossa Romana a dato alla Chiesa Romana Uniate di Roma (greco-cattolica) 2144 chiese, tra cui quattro cattedrali episcopali (Blaj, Cluj, Lugoj e Oradea).

Il fatto che è stato di nuove redatto anche un progetto di legge che parte dalla premessa della costruzioni di luoghi di culto per le comunità che non hanno una chiesa e la restituzione, in seguito a una trattativa, dei luoghi di culto, ignora l'inefficacia del dialogo nella risoluzione di codesto problema e lo rimette nella discussione quale progetto legislativo nel 2007 nonostante sia più che evidente che dal 1990, ossia da quando è stata legiferata, la via del dialogo non ha prodotto alcun risultato sensibile.

Non capiamo perché la pratica delle azioni giudiziarie abbia fatto cessare l'attività della Commissione Mista di Dialogo, perché era evidente che era tanto più necessario o si poteva lasciare in mano alla giustizia che era in discussione nei tribunali e si facesse oggetto di discussione della Commissione gli altri edifici di culto, appunto per evitare altre liti, ma probabilmente la funzione di dialogo della Commissione è stata trascurata e non è stata compresa da nessuna delle parti, e ciò assevera la nostra opinione circa l'inefficacia del dialogo.

Esiste la possibilità di proibire espressamente ai tribunali di pronunciarsi circa le liti che concernono il passaggio dei credenti a un altro culto, se codesti tribunali non intendono essi stessi farlo, nonostante esistano sufficienti argomenti per agire in tal senso, partendo dall'autonomia dei culti e dalla neutralità dello Stato, ma nella medesima misura, partendo dalle disposizioni OUG n. 94/2000 art. 1 comma 2, può essere argomentata anche la posizione opposta.

Crediamo che la soluzione per la restituzione degli edifici di culto che sono appartenuti al culto greco-cattolico non possa essere se non una combinazione equilibrata, ossia un ristabilimento della

precedente situazione, ma di non riparare un'ingiustizia mediante la creazione di altre iniquità.

In concreto la soluzione è: laddove un culto è maggioritario oggi o lo è stato nel recente passato, in base a un algoritmo che sarà deciso, gli si dovrà restituire il luogo di culto, con correttivi del tipo del *simultaneum*.

L'algoritmo può essere pensato in funzione del numero dei credenti dal 1990, allorquando è stata riconosciuta l'esistenza ufficiale del culto greco-cattolico, in seguito dall'anno 2000, in quanto è trascorso un sufficiente intervallo durante cui ogni individuo ha potuto pensare alla propria appartenenza a un culto, e sino al 2013, con la condizione che all'oggi e, a scelta, nel 1990 o nel 2000, si sia avuto un numero di credenti oltre il 50% del numero dei credenti della medesima comunità amministrativa territoriale.

Laddove non si può stabilire la maggioranza o le percentuali ha un quantum sufficientemente consistente, per esempio dal 30% al 50%, si preveda, se lo desidera anche il culto greco-cattolico, la comproprietà, ossia il *simultaneum* o il co-possesto e l'obbligo che proviene da ciò, quale utilizzo, portata nell'ufficio delle messe, si svolga in modo alternato, secondo un programma del tipo: nella prima parte della domenica, giorno tradizionale delle cerimonie religiose per entrambi i culti, sia celebrato un culto, mentre nella seconda parte, l'altro culto, e la domenica successiva si proceda viceversa.

Nella situazione in cui non è possibile la restituzione in natura perché non è soddisfatta la condizione della maggioranza, e non si realizza il *simultaneum*, o non esistono unità di culto, allora si accorderanno risarcimenti per l'equivalente dell'immobile, del terreno e dell'edificio, dal momento della presa di possesso, in cambio con un altro immobile o con denaro, o sotto altra forma di risarcimento, secondo il modello delle altre leggi concernenti le riparazioni.

Nel caso in cui l'immobile abbia visto aggiunte o miglioramenti che superano il valore del 50% di ciò che era al momento dell'accaparramento, l'immobile non sarà restituito e per i miglioramenti minori di codesto valore ma non inferiori al 10% si può istituire il diritto di ritenzione.

Per ragioni di simmetria, volte a equilibrare la situazione e a offrire una soluzione, c'è sempre necessità di una decisione politica di Stato, perché è evidente che non si può sostenere che dovrebbe essere riequilibrata la bilancia a favore della giustizia e il prelievo sia fatto in base alle norme giuridiche, da una parte per il semplice motivo della irreversibilità del tempo e, dall'altra, perché dal punto di vista del diritto un simile passaggio di un luogo di culto non può essere immaginato, per via della separazione Stato-Chiesa, da qui anche l'impedimento apparentemente insormontabile della risoluzione della questione della restituzione del luogo di culto. È certo che lo Stato si è separato dalla Chiesa e lo Stato non può intervenire nell'organizzazione interna del culto, così che non si può

pronunciare circa la sua dottrina.

Finché la presa di possesso non si può immaginare su basi legali anche sulla restituzione graverà lo stesso dubbio sull'impossibilità di trovare una soluzione legale. Perciò la soluzione, se un giorno ne esisterà una, sarà sempre una soluzione politica di Stato. O, *in extremis*, dovrà essere accettata la soluzione in base al diritto comune, dell'azione di rivendicazione, ma questa porterà l'impronta della difformità sul piano della pratica giudiziaria.

La cesura subentra perché si tenta di applicare il principio della separazione, della *restitutio*, che implicherebbe il ritorno alla precedente situazione, e ciò significherebbe una soluzione identica alla misura presa in passato.

Oppure, al momento della presa di possesso la decisione fu verticistica, politica, presa dallo Stato concernente un culto *in integrum* e i suoi beni, mentre all'oggi la decisione, anche è emessa dal potere giudiziario, è orizzontale, tra i due culti, in relazione ai beni di uno di essi.

La prima implica principalmente solo aspetti di ordine (in)costituzionale e, in second'ordine, anche di diritto civile, e la seconda solo aspetti di diritto civile.

La soluzione potrà essere solo politica perché la religione del sovrano è la religione dei sudditi, *cujus regio, ejus religio*. Pare che Thomas Hobbe, nel *Leviatano*, sostenga la medesima idea. Il principio *cujus regio, ejus religio* era adoperato per passare l'intera popolazione a un'altra religione, ma qui ci interessa solo la possibilità del sovrano, in termini di principio, di regolamentare questioni concernenti la religione, nel suo complesso o solo in relazione a determinate questioni, perché il problema del principio riguardante la religione e la sovranità non muta in funzione del fatto che una società o una nazione è uniconfessionale o pluriconfessionale. Anche durante il comunismo è stato applicato il medesimo principio, avendo però come presupposto l'ateismo, ossia la non-religione.

La sola soluzione ragionevole è adottare una legge che regolamenti la restituzione o la non restituzione, o una combinazione delle due.

INDICE

Parte I. Le premesse dell'esercizio della religione	9
Capitolo I. La libertà religiosa	10
§ 1. Definizione legale di libertà religiosa	10
§ 2. Dimensione individuale della libertà religiosa.....	14
§ 3. Dimensione collettiva della libertà religiosa.....	15
§ 4. Diritti derivanti dalla libertà religiosa.....	17
§ 5. I limiti della libertà di religione	19
§ 6. Conclusioni	21
Capitolo II. Rapporto Chiesa-Stato	23
§ 1. Tipologie di rapporto tra Chiesa e Stato.....	26
§ 2. Il modello adottato in Romania.....	38
§ 3. Conclusioni	40
Capitolo III. La sovranità dello Stato il relazione ai culti	42
§ 1. Sovranità come potere. Il suo limite. Legame tra Stato e culto e tra sovranità e autonomia	42
§ 2. Autodeterminazione e secessione.....	52
§ 3. Misure lecite a cui obbliga la sovranità	57
§ 4. Misure controverse, legittimate in base alla sovranità.....	60
§ 5. Conclusioni	62
Capitolo IV. Autonomia dei culti – neutralità dello Stato	63
§ 1. Neutralità o laicità dello Stato.....	64
§ 2. Definizione di autonomia.....	72
§ 3. Il contenuto dell'autonomia dei culti	74
§ 4. I caratteri dell'autonomia	110
§ 5. I limiti dell'autonomia o la delimitazione con l'assistenza della sovranità	113
§ 6. Il rapporto tra diritto dello Stato e diritto canonico.....	123
§ 7. Conclusioni	130
Parte II. L'organizzazione e il sistema dei culti. La persona giuridica del culto	131
Capitolo I. Definizione di persona giuridica. Teorie sulla persona giuridica.....	132

§ 1. Comparsa della nozione in epoca romana.....	134
§ 2. Lo sviluppo della nozione da parte dei commentatori e altre figure nel Medio Evo.....	138
§ 3. Teoria della finzione e teoria della realtà.....	140
§ 4. Conclusioni.....	148
Capitolo II. Costituzione, modifica e cessazione della persona giuridica.....	149
§ 1. Conseguimento della capacità giuridica.....	151
§ 2. Stadio preliminare della costituzione come ente associativa.....	153
§ 3. La volontà della persona giuridica.....	154
§ 4. Modifica e cessazione della persona giuridica.....	159
§ 5. Conclusioni.....	163
Capitolo III. La persona giuridica del culto.....	164
§ 1. Definizione di culto quale persona giuridica.....	164
§ 2. Struttura della persona giuridica del culto.....	171
§ 3. L'unità di culto.....	174
§ 4. L'inserviente del culto.....	182
§ 5. I credenti, membri della persona giuridica.....	191
§ 6. Il patrimonio del culto quale elemento della persona giuridica. Il titolare del patrimonio.....	206
§ 7. Definizione di religione dal punto di vista del diritto di Stato.....	217
§ 8. Il culto: persona giuridica di pubblica utilità. Il servizio pubblico del culto.....	242
§ 9. Conseguimento e perdita della qualità di culto e dell'unità di culto.....	249
§ 10. Le condizioni per il riconoscimento. Motivi di rigetto del riconoscimento.....	251
§ 11. La natura dell'atto di riconoscimento o dello scioglimento dell'unità di culto.....	255
§ 12. La natura dell'atto di riconoscimento o dello scioglimento del culto, organizzazione nazionale.....	258
§ 13. Il momento del conseguimento della qualità di culto o dell'unità di culto.....	264
§ 14. Il momento della perdita della qualità di culto o dell'unità di culto.....	265
§ 15. Conclusioni.....	269
Parte III. Regime giuridico dell'edificio di culto.....	274
Capitolo I. Nozione di edificio di culto.....	274
§ 1. Definizione di edificio di culto.....	275
§ 2. Categoria degli immobili aventi come destinazione gli edifici di culto.....	297
§ 3. Pertinenze dell'edificio di culto.....	302
§ 4. La struttura dell'edificio di culto. Classificazione degli edifici di culto o loro tipologie.....	305
§ 5. Conclusioni.....	314

Capitolul II. Modo per il conseguimento della qualità di edificio di culto, bene sacro	315
§ 1. Conseguimento del titolo, primo stadio	316
§ 2. Le condizioni secondo il diritto di Stato concernenti l'edificazione e l'urbanistica.....	341
§ 3. Conclusioni	346
Capitolo III. Stanziamento del bene.....	347
§ 1. Stanziamento del bene quale atto religioso.....	348
§ 2. Stanziamento diretto ed esclusivo del culto.....	364
§ 3. Stanziamento del bene, atto giuridico amministrativo con valore di atto di potere o di amministrazione del culto	379
§ 4. Condizione della forma. L'atto scritto	392
§ 5. Il momento da cui lo stanziamento produce effetti.....	394
§ 6. I caratteri giuridici degli stanziamenti culturali.....	397
§ 7. Natura giuridica dell'atto di stanziamento.....	398
§ 8. Dominio legittimo e intangibile dell'atto di stanziamento. Controllo giurisdizionale	412
§ 9. Il risultato del danno, l'edificio di culto quale bene sacro religioso.....	416
§ 10. L'edificio di culto quale bene sacro intangibile e non prescrivibile	423
§ 11. Conclusioni	428
Capitolo IV. Il regime giuridico	431
§ 1. Teorie sulla proprietà dei culti. Il titolare del diritto di proprietà.....	432
§ 2. La proprietà e il limite dei beni sacri	445
§ 3. L'edificio di culto quale oggetto del diritto di proprietà	459
§ 4. Impercettibilità.....	464
§ 5. Comerciabilità.....	470
§ 6. Inalienabilità.....	474
§ 7. Imprescittibilità	485
§ 8. Stanziamento, intangibilità e imprescittibilità come limitazioni del diritto di proprietà	489
§ 9. Stanziamento come servitù	494
§ 10. Beni accessori	503
§ 11. Il regime del catasto e la pubblicità della qualità dell'edificio di culto, bene sacro	505
§ 12. Conclusioni	510
Capitolo V. L'amministrazione degli edifici di culto	515
§ 1. L'amministrazione degli edifici di culto	515
§ 2. Conservazione, modifiche e riparazioni dell'edificio de culto.....	519

§ 3. La polizia dell'edificio di culto	521
§ 4. Conclusioni	524
Capitolul VI. I diritti e gli obblighi dei credenti verso gli edifici di culto	524
§ 1. I diritti patrimoniali e religiosi dei credenti	526
§ 2. Obblighi patrimoniali e religiosi dei credenti	537
§ 3. Conclusioni	539
Capitolo VII. Finanziamento dei culti. Finanziamento degli edifici di culto. Regime fiscale degli edifici di culto.....	540
§ 1. Finanziamento dei culti e degli edifici di culto.....	542
§ 2. Redditi provenienti dallo Stato	544
§ 3. Redditi provenienti dai credenti.....	549
§ 4. Fiscalità degli edifici di culto.....	553
§ 5. Conclusioni	563
Capitolo VIII. Utilizzo degli edifici di culto.....	564
§ 1. Utilizzo esclusivo per il culto.....	565
§ 2. Utilizzo dell'edificio di culto per scopo diverso dall'edificio di culto, bene sacro	576
§ 3. Gli edifici di culto quali monumenti storici o artistici, beni patrimoniali.....	584
§ 4. Conclusioni	592
Capitolo IX. Dismissione della qualità di edificio di culto, bene sacro.....	593
§ 1. Motivi concernenti l'oggetto (dal punto di vista del diritto di Stato, riguardo l'immobile)	593
§ 2. Motivi concernenti il soggetto (dal punto di vista del diritto di Stato, riguardo la persona giuridica)	599
§ 3. Conclusioni	600
Capitolo X. Smantellamento del bene sacro	601
§ 1. L'atto religioso	601
§ 2. L'atto amministrativo o di potere.....	610
§ 3. Conclusioni	612
Capitolo XI. Controversie e liti concernenti gli edifici di culto.....	614
§ 1. Secolarizzazione.....	620
§ 2. Il comunismo e gli edifici di culto	625
§ 3. Competenza giurisdizionale amministrativa	626
§ 4. Competenza giurisdizionale ordinaria	632
§ 5. Protezione degli edifici di culto	638

§ 6. Sistemi o teorie in uso presso lo Stato nelle liti tra culti.....	639
§ 7. Conversione dei credenti.....	677
§ 8. La comunità dei credenti può essere titolare dei diritti sull'edificio?.....	700
§ 9. La persona giuridica, titolare del patrimonio	721
§ 10. Simultaneum-ul o co-utilizzazione	742
§ 11. Possibilità e limiti della soluzione da parte dei tribunali dei dissidi nell'ambito dei culti.....	750
§ 12. Una soluzione aderente ai principi dell'autonomia e della neutralità.....	764
§ 13. Necessità e obbligatorietà di una soluzione	792
§ 14. Progetti legislativi	794
§ 15. Proposta di legge <i>ferenda</i>	801
§ 16. Infrazioni e contravvenzioni in relazione agli edifici di culto	805
§ 17. Conclusioni	807